

COMUNE DI RENATE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO

per il

**REFERENDUM
CONSULTIVO**

approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 28/2/2001

Art. 1

Premessa

1. E' ammesso referendum consultivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

Art. 2

Oggetto ed esclusioni

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su strumenti urbanistici di pianificazione e di programmazione locale e sovracomunale, su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo triennio.

Art. 3

Iniziativa

1. I promotori della raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum devono essere almeno il 2% degli iscritti nelle liste elettorali. Il referendum è indetto quando lo richieda:

- a) il 10% (dieci per cento) del corpo elettorale alla chiusura dell'ultima revisione semestrale;
- b) il Consiglio Comunale.

Art. 4

Deposito della richiesta

1. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta.

2. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.

3. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

4. Per referendum su iniziativa del Consiglio Comunale il quesito referendario deve essere depositato a cura del Sindaco.

Art. 5

Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliature, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.
3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

Art. 6

Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.
2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario, dal Segretario del Comune interessato e dai funzionari comunali per i quali è stata rilasciata espressa delega. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 4.1.1968 n. 15 oppure dall'art. 4, comma 2, della legge 28.4.1999.
3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati dalle persone preposte alle autenticazioni.
5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art. 7

Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 5, ultimo comma. Tale deposito

deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.

3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 8 Ammissibilità

1. Sulla ammissibilità del referendum decide la commissione elettorale di cui all'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223. La validità della commissione è subordinata alla presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- ammissibilità delle materie;
- riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
- verifica sulla regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione nonché qualsiasi valutazione di merito.

Art. 9 Esame di ammissibilità

1. La commissione di cui all'art. 8 decide con verbale sulla ammissibilità della richiesta entro quindici giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositare entro cinque giorni, la commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni i presentatori possono dichiarare alla commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate; ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data del provvedimento di contestazione. Entro i successivi cinque giorni, la commissione si pronuncia definitivamente sulla ammissione delle richieste.

Art. 10

Verbale di ammissibilità

1. Il verbale che decide sulla ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco. Esso deve essere notificato, entro cinque giorni, ai rispettivi promotori.

Art. 11

Effetti del referendum

1. Ove il quesito referendario, votato dalla maggioranza più uno degli aventi diritto, ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del competente organo (Consiglio Comunale) entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.
2. Qualora l'organo preposto ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

Art. 12

Indizione del referendum

1. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 10 della richiesta di referendum, il Sindaco con ordinanza da assumersi entro dieci giorni indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori come segue:
 - a) per le dichiarazioni di ammissibilità pervenute entro il mese di dicembre, in una domenica del mese di febbraio;
 - b) per le dichiarazioni di ammissibilità pervenute entro il mese di aprile, in una domenica del mese di giugno;
 - c) per le dichiarazioni di ammissibilità pervenute entro il mese di agosto, in una domenica del mese di ottobre.
2. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi del 1° comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
3. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà dare notizia mediante manifesto da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.
4. La consultazione referendaria non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. Per referendum su iniziativa del Consiglio Comunale che necessitano di una particolare urgenza è ammessa deroga alle date stabilite al comma 1.

Art. 13

Concentrazioni di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'art. precedente, il Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 9 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materia.

Art. 14

Propaganda elettorale

1. Sono a disposizione, per la propaganda elettorale, appositi spazi delle seguenti dimensioni: metri 1 (uno) di base per metri 2 (due) di altezza.
2. Ha diritto alla occupazione di 1 (uno) spazio il comitato promotore del referendum o il Consiglio Comunale se ne è il promotore.
3. Possono richiedere uno spazio delle medesime misure partiti, enti ed associazioni che ne facciano richiesta entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
4. Il Sindaco provvederà alla assegnazione degli spazi entro i due giorni successivi a quanto stabilito dal precedente comma.
5. Ogni altro tipo di propaganda è disciplinato dalla legge 4.4.1956 n.212 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei quattro mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei quattro mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i quattro mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - c) nei 45 (quarantacinque) giorni antecedenti la data fissata per le elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

Art. 16

Disciplina delle votazioni

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti gli iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune alla data di pubblicazione del manifesto di

convocazione dei comizi e che abbiano compiuto o compiranno il 18° anno entro la data di svolgimento delle consultazioni elettorali.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Art. 17

Certificati elettorali

1. I certificati elettorali vengono consegnati dal ventesimo al decimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno stesso delle consultazioni e prima della chiusura dei seggi elettorali.

Art, 18

Ufficio di sezione

1. Ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto vengono costituiti n. 2 (due) uffici di sezione composti da 1 (uno) presidente scelto per estrazione a sorte delle persone iscritte all'albo comunale dei presidenti di seggio della Commissione Elettorale Comunale; 1 (uno) segretario scelto dal presidente e da 2 (due) scrutatori, di cui 1 (uno) assume le funzioni di vice-presidente, nominati mediante sorteggio della Commissione Elettorale Comunale tra le persone iscritte nell'apposito albo.

2. Alla operazione di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, su specifica richiesta degli interessati, 2 (due) rappresentanti dei promotori del referendum. Se il referendum è di iniziativa del Consiglio Comunale i rappresentanti devono essere nominati dallo stesso nella misura di 1 (uno) del gruppo di maggioranza e 1 (uno) del gruppo di minoranza.

3. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 19

Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore ventidue del giorno stesso.

Art. 20

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum,
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 21

Ufficio comunale per il referendum

1. Presso il Comune è costituito l'ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario comunale e dall'addetto dell'ufficio elettorale che assume anche le funzioni di segretario.

Art. 22

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali alla commissione.

3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la commissione.

4. La commissione, appena pervenuti il verbale e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

5. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. I risultati sono proclamati dalla commissione. Di tutte le operazioni di tale commissione è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco.

Art. 23 Reclami

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio comunale per il referendum ed alla commissione, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 24 Convocazione organo competente

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla commissione, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla convocazione del competente organo ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 25 Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.

In particolare per:

- il materiale in dotazione ai seggi elettorali;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.

Art. 26 **Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.
